

	CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI	Rev. 11/2019
		Pag. 1 di 3

Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, il Comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno di parcheggio per disabili".

Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo, ha valore su tutto il territorio nazionale ed è conforme al modello previsto dalla Raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 04/06/1998.

L'interessato deve presentare domanda al Sindaco del Comune di residenza dichiarando, sotto la propria responsabilità:

- i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta;
- deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta;
- deve presentare una foto tessera recente e firmare il contrassegno.

Nel caso in cui sul verbale della Commissione Medica di Prima Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile delle condizioni visive e del sordomutismo sia apposta la dicitura: "Il paziente/La paziente ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta art. 381 c. 2 e 3 Regol. di applic. del Codice della Strada" non è necessaria la certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, ma è sufficiente allegare copia del verbale suindicato.

Per i nuovi verbali di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (art. 20 L. 03/08/2009, n. 102) la dicitura da considerare è la seguente: "Invalido con impossibilità di deambulazione senza l'aiuto permanente di un accompagnatore".

Qualora il richiedente sia in possesso anche di verbale per l'accertamento dell'Handicap (art. 4 Legge 05/02/1992, n. 104) il contrassegno può essere rilasciato nel caso in cui sia dichiarato che la menomazione concausa dell'handicap è di natura fisica tale da comportare una grave limitazione della capacità di deambulazione.

Per i nuovi verbali della Commissione medica per l'accertamento dell'Handicap (L. 104/1992 – L. 102/2009 art. 20) è da considerare la seguente segnalazione: "La Commissione Medica segnala che l'interessato è portatore di: Ridotte o impedito capacità motorie/deambulatorie".

Qualora sia compilata la voce "Revisione entro il _____" il Verbale della Commissione Medica di Prima Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile delle condizioni visive e del sordomutismo, e il Verbale per l'accertamento dell'Handicap hanno durata limitata, il contrassegno sarà rilasciato con la scadenza stabilita per la revisione.

Il contrassegno può essere di tipo permanente (5 anni) o temporaneo entrambi rinnovabili. Il contrassegno permanente scade alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe prevista per il contrassegno.

Il contrassegno temporaneo scade alla scadenza del certificato medico temporaneo.

Il rinnovo, dopo la scadenza di 5 anni, avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio, o con la presentazione della certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta oppure **copia verbale della Commissione Medica di Prima Istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile delle condizioni visive e del sordomutismo dove sia apposta la dicitura: "Il paziente/La paziente ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta art. 381 c. 2 e 3 Regol. di applic. del Codice della Strada"**.

Deve inoltre essere presentata una foto tessera recente e apposta la firma sul nuovo contrassegno.

	CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI	Rev. 11/2019 Pag. 2 di 3
---	--	---------------------------------

Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato (inferiore a 5 anni) con le stesse modalità suindicate. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il periodo di durata dell'invalidità.
Viene richiesta una marca da bollo a valore legale.

Il rinnovo per un periodo inferiore ai 5 anni avviene con la presentazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta;

Per ottenere la certificazione medica, telefonare al numero verde 840000664 per rete fissa 049 8239511 per cellulare oppure al Distretto Sanitario di Rubano dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 o al giovedì dalle 14.00 alle 18.00 – tel. 049/8216189.

Per le **persone non vedenti (ciechi assoluti o ciechi con residuo visivo non superiore a 1/20)** è necessaria solamente la documentazione attestante lo stato di invalidità (Certificato rilasciato dalla Commissione Medica dell'ULSS).

Per i **minori**:

- 1) **se minori di anni 12 sul contrassegno verrà apposta la dicitura "minore di anni 12";**
- 2) **se maggiori di anni 12 sul contrassegno verrà apposta firma del minore;**

Per gli **interdetti legali** il modulo di richiesta deve essere debitamente compilato e sottoscritto dal tutore (risultante da atto scritto prodotto al momento della richiesta). Sul contrassegno verrà apposta la dicitura "impedito a firmare";

In caso di **smarrimento o furto** del contrassegno va presentata domanda di sostituzione al Sindaco. Sarà rilasciato un nuovo contrassegno di sosta con la scadenza di quello precedente.

In caso di **deterioramento** del contrassegno va presentata domanda di sostituzione al Sindaco, allegando il contrassegno deteriorato. Sarà rilasciato nuovo contrassegno con la scadenza di quello precedente.

In caso di **cambio di residenza** va presentata domanda di sostituzione al Sindaco, allegando il contrassegno precedente e una marca da bollo a valore legale solo per contrassegno inferiore a cinque anni. Sarà rilasciato un nuovo contrassegno con la scadenza di quello sostituito;

In caso di **decesso** il contrassegno deve essere restituito al Comune.

IL CONTRASSEGNO INVALIDI CONSENTE DI:

- circolare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici e ai taxi;
- circolare nelle aree pedonali, sempre che non sia stato disposto espresso divieto;
- circolare nelle zone a traffico limitato (Ztl) - (verificare eventuali comunicazioni all'Ufficio Ztl);
- circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inquinamento;
- sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli delle persone disabili, tranne nelle aree di parcheggio "personalizzate";
- sostare nelle zone a traffico limitato (Ztl);
- sostare senza limitazioni di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purchè ciò non costituisca grave intralcio alla circolazione, ad eccezione delle aree in cui è esposto il pannello integrativo di zona di rimozione;
- disporre di aree gratuite, riservate, nei parcheggi o nelle zone attrezzate per la sosta con dispositivi di controllo della durata della sosta (parcometri) o con custodia dei veicoli. In queste zone deve infatti essere riservato ai disabili almeno un posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili. I posti riservati ai titolari del contrassegno sono caratterizzati da segnaletica orizzontale di colore giallo, con apposito pittogramma identificativo.

	CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI	Rev. 11/2019
		Pag. 3 di 3

Art. 13 bis Tabella Allegato "B" del D.P.R. 642/72;
Legge n. 388/2000 art. 53;
Circolare Agenzia delle Entrate n. 1 del 03/01/2001;
Decreto Legislativo 285 del 30/04/1992 art. 188;
D.P.R. 495 del 16/12/1992 art. 381;
D.P.R. 151 del 30/07/2012;
Legge n. 104 del 05/02/1992;
Legge n. 102 del 03/08/2009 art. 20;
R.D. 18/06/1931 n. 773 e successive modificazioni;
R.D. 06/05/1940 n. 635 e successive modificazioni.